



## COMUNE DI VALDERICE PROVINCIA DI TRAPANI

ORDINANZA n. 12 del 14/04/2023

**Oggetto:** Istituzione DIVIETO DI BALNEAZIONE tratto di mare e di costa di “ Foce Torrente Linciasella”.

### IL SINDACO

#### Preso atto

- del Decreto n.339 del 04 aprile 2023 dell'Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico per la “stagione balneare 2023” ;
- che l'area da interdire alla balneazione ricadente nel Comune di Valderice risulta essere il tratto di mare “foce torrente Linciasella” (inizio tratto lat. 38,0679 long. E 12,6148 – fine tratto lat. 38,0652 long. E 12,6079).

#### Visto

- l'allegato A del Decreto n.339 del 04 aprile 2023 dell'Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dal quale si evince il tratto di mare e di costa “foce torrente Linciasella” risulta non adibito alla balneazione per inquinamento;
- l'art. 38 della legge 08/06/90 n. 142 , nonché il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. ed il locale regolamento di igiene.

#### Considerato che

- il presente provvedimento deve essere emesso al fine di evitare situazioni di pericolosità per la salute della collettività;
- è necessario provvedere ad apposita ed adeguata segnaletica che indichi il divieto di balneazione.

#### Visti

- l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco competenze e poteri in materia sanitaria;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale , le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica.

**Ritenuto**, pertanto, di dover vietare la balneazione lungo il tratto di mare e di costa di “foce torrente Linciasella”, di cui al n.339 del 04 aprile 2023 segnalando il predetto divieto con appositi cartelli;

### ORDINA

è fatto assoluto divieto permanente di balneazione nel seguente tratto di costa e di mare nel territorio comunale di Valderice:

- **Comune: Valderice;**

- **località: foce del torrente Linciasella;**
- **lunghezza tratto di mare :metri 690;**
- **Inizio tratto: lat. 38,0679; long. 12.6148;**
- **fine tratto: lat. 38,0652; long. 12.6079;**

#### D I S P O N E

- che il Settore VIII provveda ad apporre appositi cartelli metallici di divieto di balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm x 100 cm. i cui contenuti devono essere espressi almeno in due lingue;
- che la presente ordinanza sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio per la più ampia diffusione possibile.

#### D E M A N D A

al Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed a tutti gli agenti ed uffici di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. Il controllo sugli adempimenti previsti dalla presente ordinanza.

#### A V V E R T E

che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

#### I N F O R M A

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana entro 60 giorni dalla conoscenza della stessa, ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

#### D I S P O N E

di trasmettere copia della presente ordinanza :

- al Ministero della Salute e dell'Ambiente
- Ministero della Tutela del Territorio del Mare;
- all'Assessorato Regionale della Salute;
- all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Trapani;
- al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Trapani;
- al Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- alla Capitaneria di Porto di Trapani;
- al Prefetto di Trapani;
- al Comandante della P.M.;
- alla Stazione dei Carabinieri di Valderice;
- al responsabile del Settore VIII del Comune di Valderice.

